

**Regolamento
di applicazione della legge organica comunale**
(del 30 giugno 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 218 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (detta qui appresso "legge"),

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Garanzie: basi legali

(art. 3 legge)

- Art. 1**¹ Le disposizioni legali che regolano la modifica della circoscrizione dei comuni sono:
- la Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003;
 - la Legge sulla fusione e separazione di Comuni del 6 marzo 1945;
 - la Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005;
 - la Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803.

Suddivisioni

(art. 4 legge)

- Art. 2**² 1Il regolamento comunale stabilisce e elenca le frazioni e i quartieri.
2Il regolamento comunale può prevedere un'organizzazione di frazione o quartiere, inoltre un budget finanziario a favore dei relativi organi con le modalità di utilizzo.

Sigillo comunale e stemmi

(art. 8 legge)³

- Art. 3** 1Il sigillo comunale, la cui impronta figura sugli atti ufficiali rilasciati dagli organi comunali, deve avere i seguenti requisiti:
- materiale: metallo;
 - forma: rotonda o ovale;
 - diametro: da 25 a 32 mm;
 - dicitura: «Comune di ...»;
 - effigie: stemma comunale.
- 2È data ai comuni la facoltà di conferire, tramite regolamento, valore ufficiale anche ai duplicati di materiale diverso.
3Il regolamento comunale deve parimenti stabilire la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma.
4Il regolamento comunale può prevedere che gli stemmi appartenenti agli ex comuni entrati a fare parte del Comune a seguito di aggregazione appartengano a quest'ultimo.⁴

TITOLI II E III

L'assemblea comunale - Il consiglio comunale

Approvazione conti legati e fondi speciali

(art. 13 lett. f) e 42 legge)

- Art. 4** I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura affidati all'amministrazione del municipio, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea, rispettivamente al consiglio comunale, secondo le norme previste per l'approvazione del consuntivo del comune.

¹ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

² Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46; precedente modifica: BU 2008, 640.

³ Nota marginale modificata dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.

⁴ Cpv. introdotto dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.

Informazioni all'Assemblea e al Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso organismi esterni⁵

(art. 13 cpv. 1 lett. b) e f), 193 cpv. 3 legge)

Art. 5⁶ 1Il municipio informa annualmente l'Assemblea e il Consiglio comunale sull'esecuzione di compiti comunali attraverso organismi esterni di diritto pubblico e privato; l'informazione è data di regola in sede di messaggi sui conti consuntivi e secondo le modalità dei capoversi seguenti.

2Il municipio commenta succintamente le voci di gestione corrente e di bilancio concernenti l'attività attraverso gli organismi di cui al cpv. 1; allega inoltre i rapporti, i conti, ecc. trasmessi dai medesimi al Comune.

3Avuto riguardo degli obiettivi dell'assegnazione dell'esecuzione del compito a organismi esterni, se di interesse particolare per il Comune il municipio fornisce informazioni su:

- attività svolta (aspetti principali, prospettive future, risoluzione di problematiche aperte, ecc.);
- politica societaria;
- andamento finanziario dell'organismo esterno (risultato d'esercizio, evoluzione avanzo, disavanzo, ecc.);
- oneri a carico del Comune dall'esecuzione del compito (evoluzione dei costi, poste maggiormente incidenti sui costi globali, ecc.);
- politica tariffaria applicata dall'organismo esterno direttamente agli utenti del Comune.

4Il municipio risponde altresì a richieste di informazioni del Legislativo, come pure secondo i disposti di norme statutarie o di convenzione.

5Sono riservate le disposizioni di leggi superiori e speciali.

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio

- Spese non preventivate

(art. 13 cpv. 2, 115, 193a legge)

Art. 5a⁷ 1Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 LOC, avuto riguardo dei seguenti criteri:⁸

Competenze secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC

Abitanti del Comune	Limite di delega
	Importo massimo di Regolamento per oggetto in fr.
fino a 1'000	30'000.--
da 1'000 a 5'000	60'000.--
da 5'000 a 10'000	100'000.--
da 10'000 a 20'000	150'000.--
da 20'000 a 50'000	200'000.--
oltre 50'000	250'000.--

Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui.

Convenzioni

Abitanti del Comune	Limite di delega	
	Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in fr.	Durata massima della convenzione
Fino a 1'000	25'000.--	2 anni
da 1'000 a 5'000	30'000.--	2 anni
da 5'000 a 10'000	30'000.--	2 anni
da 10'000 a 20'000	50'000.--	2 anni
da 20'000 a 50'000	50'000.--	2 anni
oltre 50'000	75'000.--	2 anni

2Il municipio può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

Abitanti del Comune	Importo massimo di Regolamento in fr.
Fino a 1'000	15'000.--

⁵ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

⁶ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

⁷ Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

⁸ Cpv. modificato dal R 8.9.2009; in vigore dall'11.9.2009 - BU 2009, 374.

Da 1'000 a 5'000	30'000.--
Da 5'000 a 10'000	40'000.--
Da 10'000 a 20'000	60'000.--
Da 20'000 a 50'000	80'000.--
Oltre 50'000	100'000.--

Ufficio presidenziale: funzionamento

(art. 23 e 48 legge)

Art. 6 ¹In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice-presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore.

²Il regolamento comunale fissa le modalità di funzionamento.

³Per l'assemblea comunale il regolamento comunale può prevedere un vice-presidente.

Redazione con mezzi tecnici

(art. 24 cpv. 2 legge)

Art. 7 ¹Il segretario è responsabile della registrazione e della redazione del verbale.

²Per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici quali incisori, video terminali, ecc.

³In questi casi, il segretario è tenuto ad adottare le seguenti misure:

- a) mettere sotto chiave nastri, dischi e simili;
- b) impedire a terzi l'accesso alla registrazione, salvo nei casi di contestazione in sede di approvazione del verbale;
- c) cancellare la registrazione dopo la crescita in giudicato dell'approvazione del verbale da parte del legislativo.

Assemblea - pubblicità

(art. 26 e 55 legge)

Art. 8 ¹Il regolamento comunale deve prevedere le modalità di pubblicità dell'assemblea.

²Esso deve in particolare regolare:

- a) la partecipazione del pubblico e degli organi di informazione;
- b) l'uso di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell'immagine.

Votazioni eventuali

(art. 28 cpv. 4 e 60 legge)

Art. 9 ¹Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte.

²Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio.⁹

³La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Messaggi municipali

Attribuzione alle Commissioni¹⁰

(art. 33, 56, 172 cpv. 3 lett. b) legge)

Art. 10¹¹ ¹Riservato quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, il municipio è l'organo competente per designare la Commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi municipali.

²Entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi, il Presidente della Commissione della gestione sentiti gli altri membri informa il municipio ed il Presidente del Legislativo qualora la Commissione intende avvalersi della facoltà di pronunciarsi ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b) LOC.

⁹ Cpv. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204.

¹⁰ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

¹¹ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.

Messaggi e rapporti - Consultazione

(art. 33, 56, 71 legge)¹²

Art. 11¹³ 1I messaggi e i rapporti delle commissioni possono essere consultati dai cittadini e da altre persone interessate durante le ore di apertura della cancelleria, nel periodo che va dal licenziamento dei messaggi fino a quando la decisione del legislativo diviene definitiva.

²È riservata la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.

Trasmissione di atti ai cittadini e ai consiglieri comunali in formato elettronico

(art. 20, 24, 25, 33, 51, 56, 62, 71 legge)¹⁴

Art. 11a¹⁵ Ogni cittadino e consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del Legislativo gli siano inviati in formato elettronico; va garantita la sicurezza dei dati.

Art. 12 ...¹⁶

Rapporti di minoranza

(art. 34 e 71 cpv. 3 legge)

Art. 13 I rapporti di minoranza soggiacciono alle stesse norme applicabili ai rapporti commissionali.

Interpellanze: oggetti

(art. 36 e 66 legge)

Art. 14¹⁷ 1Interpellanze possono essere presentate su tutti gli oggetti di interesse comunale che rientrano nell'ambito della sorveglianza del legislativo.

²Sono esclusi quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità.

Proposte di emendamento

(art. 38 legge)

Art. 14a¹⁸ 1La proposta di emendamento è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del legislativo, dai contenuti marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale.

²Sono proposte di modifica sostanziale le proposte che mutano in modo rilevante l'impostazione della proposta municipale. Sono proposte di modifica marginale le proposte che non incidono o incidono limitatamente sui contenuti della proposta municipale.

Dimissioni e rinuncia alla carica di consiglieri comunali - Procedura

(art. 45 legge)¹⁹

Art. 15²⁰ 1Le dimissioni o la rinuncia alla carica dei consiglieri comunali, da inoltrare per iscritto e motivate al municipio, necessitano del preavviso della competente commissione.

²Le stesse devono formare oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il consiglio comunale.

³...

⁴Il trasferimento di domicilio, il decesso e i casi di sopravvenuta incompatibilità non soggiacciono alle procedure dei capoversi precedenti.

¹² Nota marginale modificata dal R 5.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 440; precedente modifica: BU 1999, 316.

¹³ Art. modificato dal R 5.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 440; precedente modifica: BU 1999, 316.

¹⁴ Nota marginale modificata dal R 17.6.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 316; precedente modifica: BU 2012, 440.

¹⁵ Art. modificato dal R 17.6.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 316; precedenti modifiche: BU 2008, 640; BU 2012, 440.

¹⁶ Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

¹⁷ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

¹⁸ Art. introdotto dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

¹⁹ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

²⁰ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

Art. 16 ...²¹

Mozioni in consiglio comunale

(art. 67 legge)²²

Art. 17²³ 1Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda "mozioni e interpellanze" devono essere demandate immediatamente dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.

2Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all'art. 67 cpv. 5 legge entro due mesi e mettere l'oggetto all'ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio comunale.

TITOLO IV Il municipio

Dicasteri

(art. 90 legge)

Art. 18 1I dicasteri sono stabiliti e assegnati dal municipio all'inizio di ogni quadriennio. Gli stessi corrispondono, di regola, alle categorie indicate nel piano dei conti.

2...²⁴

Sistema di gestione elettronica dei documenti delle sedute municipali - Impegno alla riservatezza

(art. 98 cpv. 6, 104 e 105 cpv. 1 legge)

Art. 18a²⁵ I membri del municipio, se per la preparazione e lo svolgimento delle sedute municipali è implementato un sistema di gestione elettronica dei documenti, sottoscrivono un impegno ad un suo uso conforme all'art. 104 LOC.

Sistema di voto

(art. 98 e 99 legge)

Art. 19 1Le votazioni avvengono in forma aperta per alzata di mano o per appello nominale; i municipali non possono astenersi.

2Su richiesta anche di un solo municipale le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto.

3In caso di voto segreto il municipale non può votare in bianco. Ripetendosi il caso, la nomina resta in sospeso, con l'obbligo per il sindaco di segnalare la trasgressione all'autorità di vigilanza.

4Scelto un sistema di voto non può essere abbandonato sino a esaurimento della trattanda.

Verbale

(art. 103 legge)

Art. 20²⁶ 1La verbalizzazione delle risoluzioni municipali deve avvenire su apposito libro o registro.

2Per registro si intende un libro con pagine fisse o numerate da classarsi.

3Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi informatici.

Estratti²⁷

(art. 61, 74, 99, 111 legge)

Art. 21 1Estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell'assemblea o del consiglio comunale sono rilasciate dal municipio conformemente al dispositivo risultante dal verbale, con la menzione dei presenti e del risultato della votazione.

2È inoltre data la facoltà al municipio di completare l'estratto con l'indicazione, nelle linee essenziali, della motivazione.

²¹ Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

²² Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

²³ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

²⁴ Cpv. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.

²⁵ Art. introdotto dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 300.

²⁶ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

²⁷ Nota marginale modificata dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204.

Conservazione degli atti

(art. 106 legge)

Art. 22²⁸ 1Il municipio garantisce tramite una persona responsabile la conservazione ordinata degli atti concernenti l'amministrazione del comune (registri, processi verbali, contratti e convenzioni, messaggi e rapporti, corrispondenza, ecc.).

²È inoltre riservata la legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.

Misure di polizia:

a) ordine, tranquillità e sicurezza²⁹

(art. 107 lett. a), 9 cpv. 4 e 5 legge)

Art. 23³⁰ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per il mantenimento dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica (in caso di disordini, di rumori molesti, di violazione della quiete festiva e notturna, d'inquinamento, ecc.);
- per reprimere le azioni manifestamente illecite;
- per la repressione del maltrattamento degli animali, ecc.;
- per la protezione dei raccolti, il buon governo dei boschi e il vago pascolo;
- per ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività come inondazioni, incendi, frane, valanghe, inquinamenti, ecc.

b) pubblica salute e igiene³¹

(art. 107 lett. b), 9 cpv. 4 e 5 legge)

Art. 24³² Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per la tutela della pubblica salute e dell'igiene (inabitabilità, depositi di letame e immondizie, nettezza urbana, ecc.);
- per il controllo delle sagre, delle fiere e dei mercati, degli esercizi pubblici e del commercio delle derrate alimentari;
- per la costruzione e la manutenzione delle condotte d'acqua e delle fognature, per la vuotatura dei pozzi neri, ecc.;
- per la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri;
- per la repressione, nei giorni festivi legalmente riconosciuti, dell'esecuzione di lavori o opere feriali.

c) beni comunali: gestione e uso comune³³

(art. 107 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

Art. 25³⁴ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per assicurare la buona conservazione ed il miglioramento delle strade comunali, dei manufatti e degli edifici pubblici;
- per garantire la libera disposizione dei beni comunali impedendo qualsiasi ingombro od ostacolo delle vie e piazze pubbliche;
- per assicurare il libero transito delle persone e degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le circostanze lo giustificano;
- per eliminare i pericoli dipendenti da costruzioni cadenti o altre opere e per impedire il deturpamento dell'estetica e delle bellezze dell'abitato;
- per disciplinare il carreggio e lo sgombero della neve.

²⁸ Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204; precedente modifica: BU 2008, 640.

²⁹ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

³⁰ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

³¹ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

³² Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

³³ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

³⁴ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

d) beni comunali: uso particolare³⁵

(art. 107 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

Art. 26³⁶ Riservate le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- per disciplinare l'occupazione stabile o provvisoria dell'area pubblica;
- per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie;
- per disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d'altro genere che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche.

Mezzi d'informazione

(art. 112 legge)

Art. 27³⁷ 1L'informazione alla popolazione su problemi comunali di particolare interesse può essere fatta dal municipio segnatamente tramite bollettini, circolari, conferenze stampa, dibattiti, comunicati.

2È inoltre riservata la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.

Tasse di cancelleria:

a) ammontare

Art. 28³⁸ 1Il municipio fissa con ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria, tenendo conto del principio della proporzionalità.

b) eccezioni

2Per le tasse e i disborso relativi alle celebrazioni dei matrimoni e alle registrazioni delle unioni domestiche presso i comuni, inoltre per quelle relative alle volture catastali e alla stesura di atti pubblici da parte del segretario fanno stato le disposizioni di leggi speciali.

TITOLO V

Il sindaco

Sindaco - rappresentanza

(art. 118 legge)

Art. 29 Riservati i casi previsti dalla legge, la competenza del sindaco di rappresentare il comune si esercita nel rispetto dell'art. 90 cpv. 4.

Art. 30 ...³⁹

TITOLO VI

I dipendenti comunali

Dipendenti comunali

(art. 110 lett. e), 125 e 136 legge)

Art. 31 Per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende municipalizzate e i docenti delle scuole comunali.

Perito straordinario

(art. 125 legge)

Art. 32 1Il perito comunale non può svolgere la sua funzione se si trova in collisione di interessi ai sensi dell'art. 100 della legge.

2Verificandosi questa circostanza, come pure nel caso di impedimento d'altra natura, il municipio provvederà, caso per caso, alla nomina di un perito straordinario.

Segreto d'ufficio

(art. 131 legge)

Art. 33 1L'obbligo del segreto d'ufficio vale per tutti i dipendenti del comune e delle sue aziende ivi compreso il personale ausiliario e incaricato.

³⁵ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

³⁶ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

³⁷ Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204.

³⁸ Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.

³⁹ Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

²In particolare i dipendenti sono tenuti a non comunicare a terzi fatti e documenti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e che devono rimanere segreti per la loro natura o le circostanze o a dipendenza di prescrizioni o istruzioni speciali.

Provvedimenti disciplinari

(art. 134 lett. c) legge)

Art. 34 ¹Il collocamento in situazione provvisoria di un dipendente viene pronunciato dal municipio quando, pur essendo giustificato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per mantenere in servizio il dipendente.

²La decisione deve indicare la durata del provvedimento e ha l'effetto di togliere al dipendente la garanzia dell'impiego per la durata in carica.

³Il municipio può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con il preavviso di tre mesi.

TITOLO VII **Il Segretario comunale**

Supplente del segretario

(art. 141 legge)

Art. 35 ¹La supplenza temporanea del segretario comunale da parte di un membro del municipio o di altra persona non comporta l'assunzione delle competenze specifiche del segretario.

²Il regolamento comunale può disciplinare diversamente la supplenza e l'attribuzione delle competenze.

Verbale di consegna della cancelleria al nuovo segretario

(art. 141 cpv. 2 legge)

Art. 36 Nel caso di sostituzione del segretario comunale, una delegazione municipale riceve dall'uscente e fa al nuovo segretario la consegna dell'archivio e della cancelleria comunale.

Formazione di base e continua dei Segretari comunali⁴⁰

(art. 142, 144 legge)

Art. 37⁴¹ ¹Il conseguimento del diploma cantonale ai sensi dell'art. 142 LOC che abilita all'esercizio della carica di Segretario comunale, nonché la formazione continua dei Segretari comunali, sono disciplinati dal Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei Segretari comunali del 28 ottobre 2009.⁴²

²I municipi collaborano al raggiungimento degli obiettivi di formazione da parte dei Segretari.

³Il Centro di formazione Enti locali tiene una banca dati sulla frequenza dei moduli di formazione, informando il Dipartimento delle istituzioni nei casi di ripetuto mancato adempimento dei presupposti minimi di formazione da parte di un Segretario comunale; il Dipartimento informa i municipi in merito.

TITOLO VIII **I beni comunali**

Divieto di speculazione

(art. 184 legge)

Art. 38⁴³ ¹I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.

²Per speculazione giusta le norme dell'art. 184 della legge si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico, rivolte come scopo principale al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.

TITOLO IX **Regolamenti, ordinanze, convenzioni**

⁴⁰ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

⁴¹ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640, 695; precedenti modifiche: BU 1994, 423; BU 1999, 316.

⁴² Cpv. modificato dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 559.

⁴³ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

Regolamento comunale. Contenuto obbligatorio

(art. 186 legge)

Art. 39⁴⁴ 1) Il regolamento comunale deve obbligatoriamente contenere:

- a) il nome del comune, il numero e la denominazione delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 3 e 4 legge);
- b) i limiti territoriali delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 2 RALOC);
- c) la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma (art. 8 legge e 3 RALOC);
- d) gli organi del comune, il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali (art. 9, 42 e 81 legge);
- e) ...;
- f) le modalità per la supplenza dei membri dell'ufficio presidenziale (art. 6 RALOC);
- g) le modalità per la pubblicità dell'assemblea o del consiglio comunale (art. 26 e 55 legge e 8 RALOC);
- h) i limiti di tempo degli interventi dei cittadini (art. 28 cpv. 2 legge);
- i) il sistema di voto in materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza nei comuni con il consiglio comunale (art. 60 cpv. 3 legge);
- l) il numero dei membri e dei supplenti, le attribuzioni, le forme di convocazione e di funzionamento della commissione della gestione e delle altre commissioni permanenti (art. 34 e 68 cpv. 3 legge);
- m) le modalità di approvazione del verbale del consiglio comunale relativo al riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 62 cpv. 3 legge);
- n) la denominazione delle commissioni e delle delegazioni municipali obbligatorie e facoltative, disciplinandone competenze e funzionamento (art. 91 legge);
- o) le tasse e le tariffe in materia di polizia locale (art. 107 cpv. 4 legge);
- p) ...;
- q) l'importo annuo complessivo delle spese correnti non preventivate che possono essere fatte dal municipio entro il limite di fr. 100'000.--, avuto riguardo dei criteri dell'art. 5a (art. 117 legge);
- r) le indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati (art. 116 cpv. 2 legge);
- s) la retribuzione e il rimborso spese del sindaco e dei municipali (art. 13 lett. m) e 117 legge);
- t) ...;
- u) le funzioni e le classi di stipendio dei dipendenti del comune e delle sue aziende, i loro obblighi e doveri di servizio, i requisiti per le assunzioni, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi occorre procedere per pubblico concorso, le prestazioni sociali, le indennità, la prestazione di cauzioni; è riservata la delega al Municipio per il disciplinamento tramite ordinanza delle funzioni, dei relativi requisiti e delle classificazioni (art. 126, 135 legge);
- v) la designazione dei dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma collettiva col sindaco o col vice-sindaco per le operazioni relative ai conti (art. 170 cpv. 2 legge).

²Le materie di cui alle lettere o), r) e u) possono essere disciplinate da un regolamento speciale ritenuto che il regolamento ne faccia menzione.

Regolamento comunale. Contenuto facoltativo

(art. 186 legge)

Art. 40⁴⁵ Il regolamento comunale può contenere:

- a) la facoltà di conferire valore ufficiale ai duplicati del sigillo comunale confezionati con materiale diverso (art. 3 cpv. 3 RALOC);
- b) la delega di competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e di facoltà di spese di gestione corrente, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate (art. 9 cpv. 4 legge);
- c) la delega a favore del municipio delle competenze di cui alle lett. e), g), h) e l) dell'art. 13 legge e per le convenzioni (art. 193 LOC), avuto riguardo dei criteri dell'art. 5a (art. 13 cpv. 2 legge);
- d) le modalità di verbalizzazione e di approvazione del riassunto delle discussioni dell'assemblea comunale (art. 25 cpv. 2 legge);
- e) ...;
- f) i casi per i quali è prescritto il sistema di voto (art. 29 cpv. 3 legge);

⁴⁴ Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46; precedenti modifiche: BU 1999, 316; BU 2008, 640.

⁴⁵ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.

- g) l'istituto dell'interrogazione per i comuni con il consiglio comunale, disciplinandone le modalità (art. 65 legge);
- h) la forma e le modalità di presentazione delle interpellanze (art. 66 cpv. 2 legge);
- i) il numero dei supplenti delle commissioni permanenti del consiglio comunale, disciplinandone la partecipazione (art. 34, 68 cpv. 3 legge);
- l) le altre commissioni permanenti (art. 13 lett. q) e 68 cpv. 1 legge);
- m) i compiti particolari da affidare alla commissione della gestione (art. 72 cpv. 2 legge);
- n) le modalità per disciplinare la supplenza del segretario comunale (art. 35 cpv. 2 RALOC);
- o) i valori soglia inferiori a quelli previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 per le procedure ad invito e ad incarico diretto (Legge sulle commesse pubbliche - art. 11 cpv. 2 e 13 cpv. 2);
- p) i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare, anche gratuitamente, giornate di lavoro (art. 181 legge);
- q) il rimborso delle spese di rappresentanza ai membri di municipio (art. 117 legge);
- r) la delega all'amministrazione in materia contravvenzionale (art. 147, 148 legge).⁴⁶

Regolamenti: esposizione - modalità

(art. 187 legge)

Art. 41 L'esposizione dei regolamenti comunali avviene presso la cancelleria comunale previo avviso all'albo. I cittadini possono prenderne visione nelle ore di apertura della cancelleria.

Regolamenti: entrata in vigore

(art. 190 legge)

Art. 42⁴⁷ 1L'assemblea o il consiglio comunale fissano, di regola, la data di entrata in vigore dei regolamenti comunali, riservata l'approvazione dell'Autorità superiore.

2È facoltà degli stessi di delegare al municipio la competenza di stabilirne la data.

Regolamenti: distribuzione tasse

(art. 191 legge)

Art. 43 1Il municipio disciplina mediante ordinanza la distribuzione dei regolamenti comunali.

2È facoltà del municipio di prevedere il prelievo di una tassa per compensare le spese.

Ordinanze municipali: ricorso

(art. 192 legge)

Art. 44 Le ordinanze municipali possono essere impugnate in via di ricorso sia durante il periodo di pubblicazione sia per ogni caso di applicazione.

TITOLO X Della vigilanza sui comuni

Dipartimento competente

(art. 194 legge)⁴⁸

Art. 45 Il Dipartimento delle istituzioni è il Dipartimento competente per l'applicazione della LOC e delle relative disposizioni esecutive.

Art. 46 ...⁴⁹

Sezione degli enti locali

(art. 194 legge)⁵⁰

Art. 47⁵¹ 1La Sezione degli enti locali è il servizio del Dipartimento delle istituzioni con il compito di:

- a) vigilare sull'amministrazione dei comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza;
- b) ispezionare secondo necessità l'amministrazione dei comuni e informare il Dipartimento sulle sue constatazioni;

⁴⁶ Lett. introdotta dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.

⁴⁷ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

⁴⁸ Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

⁴⁹ Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

⁵⁰ Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

⁵¹ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

- c) fornire alle autorità comunali consulenza e collaborazione;
 - d) emanare le direttive ai comuni per l'applicazione di leggi federali e cantonali che li concernono;
 - e) ...;⁵²
 - f) fornire, su richiesta, un preavviso alle autorità cantonali.
- ²È inoltre informato di ogni provvedimento dell'amministrazione cantonale concernente i comuni.

Denuncia privata

(art. 196 cpv. 1, 196a, 196b legge)⁵³

Art. 48 ¹Al cittadino e alle persone è data la facoltà di segnalare indizi di cattiva amministrazione all'autorità di vigilanza.⁵⁴

²La denuncia va inoltrata nella forma dell'istanza d'intervento.

Art. 49 ...⁵⁵

Mancata approvazione dei conti

(art. 206 legge)

Art. 50⁵⁶ ¹La mancata approvazione dei conti comunali dev'essere segnalata dal municipio al Consiglio di Stato con specifico rapporto accompagnato:

- dal messaggio municipale;
- dal rapporto della commissione della gestione;
- dall'estratto del verbale del legislativo.

²Analogha procedura dev'essere osservata in caso di mancata approvazione di una o più parti dei conti o di sorpassi di credito.

TITOLO XI **Disposizioni finali**

Entrata in vigore

Art. 51 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore⁵⁷ a contare dalla data di pubblicazione.

Pubblicato nel BU **1987**, 206.

⁵² Lett. abrogata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999, 316.

⁵³ Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

⁵⁴ Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

⁵⁵ Art. abrogato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 499; precedenti modifiche: BU 1999, 316; 2008, 640.

⁵⁶ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

⁵⁷ Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 206.